

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 26/05/2020

FATTO

Con ricorso in data 23 gennaio 2020, il ricorrente deduceva di aver stipulato in data 29.10.2013 un contratto di finanziamento c/CQS, estinto in via anticipata dopo il pagamento della 18^a rata sulle 120 originariamente previste, e lamentava il mancato rimborso di quanto dovuto.

Chiedeva perciò all'ABF la retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni, degli oneri e dei premi versati, per complessivi euro 1.627,77, oltre agli interessi legali. Nel ricorso veniva richiamato "interamente il reclamo allegato" nel quale erano state richieste anche spese di assistenza tecnica pari ad euro 500,00.

L'intermediario, dal canto suo, deduceva di aver ripreso in mano alcune circostanze della contestazione, a seguito del ricorso, e di aver perciò provveduto a rimborsare la somma di euro 492,30, comprensiva di euro 20,00 per le spese del procedimento nonché di euro 0,77 a titolo di interessi. Produceva, a riprova del pagamento, copia dell'assegno emesso a favore del ricorrente. In merito ai costi assicurativi, deduceva che gli stessi erano stati interamente sostenuti dalla cessionaria, come indicato nell'art. 10 del contratto, e in ordine alle spese di istruttoria ne sosteneva la natura up front, contestando l'applicabilità, nel caso di specie, della sentenza 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza LEXITOR), trattandosi di finanziamento estinto prima



della comunicazione di Banca d'Italia del 4 dicembre 2019

Concludeva perciò per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in relazione alla richiesta di ripetizione degli oneri finanziari e assicurativi, e per il rigetto del ricorso, in relazione alla richiesta di ripetizione delle spese di istruttoria.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, per effetto dell'estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito. Estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (c.d. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si è inserita la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza LEXITOR), e la successiva decisione 17 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento n. 26525, che chiarito quale sia la conseguenza, per l'ordinamento italiano, dei principi enunciati dalla sentenza.

Più precisamente. Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la sentenza 11 settembre 2019, ha fornito risposta al quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico

del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 della questione relativa alle conseguenze della sentenza LEXITOR sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione del 17 dicembre 2019, n. 2625, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento ha affermato in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...”, in quanto contraria a norma imperativa: nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., e clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c., con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto (come si deve necessariamente concludere per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR), imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, ha osservato che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, ove ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto. Non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta



che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).

Nel merito del ricorso, il Collegio di coordinamento “...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. La pronuncia aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, il ricorrente chiede il rimborso dell’importo di euro 1.627,77, oltre agli interessi legali, per le seguenti voci: “spese di istruttoria” (lett. c) del contratto); “commissioni rete distributiva” (lett. d) del contratto); “oneri assicurativi”. L’art. 8 del contratto prevede, in caso di estinzione anticipata, la non rimborsabilità delle voci di costo di cui alla lett. c) e la rimborsabilità per la sola quota non maturata secondo i criteri e nella misura prevista nel “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni” che avrebbe



dovuto essere allegato al contratto e che non è stato prodotto né dal ricorrente né dalla resistente.

Esaminando le singole voci emerge che quella di cui alla lett. c) ha, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, natura up front: per essa, dunque, si applica il criterio “finanziario” al tasso d’interesse nominale (i.e. curva degli interessi secondo il piano di ammortamento). Alla voce di cui alla lett. d), per la quale non è stato prodotto il piano annuale di rimborso interessi e commissioni, dev’essere viceversa riconosciuta natura recurring e per essa, dunque, si deve far riferimento al criterio pro rata temporis.

Quanto agli oneri assicurativi, per i quali il ricorrente indica la somma da rimborsare in euro 910,28, risulta dalla documentazione in atti che l’importo non risulta fra i costi indicati nel contratto né il ricorrente ha trasmesso il certificato di assicurazione. Al tempo stesso, l’intermediario ha eccepito che i costi sono stati sostenuti dalla cessionaria, come previsto dall’art. 10 del contratto.

L’importo che dovrà essere restituito, dunque, tenuto conto dei rimborsi già effettuati e della esclusione della voce “costi assicurativi”, è pari ad euro 333,84. Sono già state rimborsate le spese di presentazione del ricorso.

Il decorso degli interessi legali, il cui rimborso, come ritenuto dal Collegio di Coordinamento (decisione 17 ottobre 2013, n. 5304), costituisce una obbligazione restitutoria e non risarcitoria, deve avvenire a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.

Quanto alle spese legali, che erano state chieste nel reclamo cui il ricorso fa integralmente rinvio, il principio è quello per cui “le spese di assistenza professionale non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l’ipotesi in cui l’intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall’intermediario resistente” (Collegio di Coordinamento n. 6174/16; Collegio di coordinamento n. 3498/12).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 333,84 (trecentotrentatre/84), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI